

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Suriano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23844/2011 promossa da:
SOCIETA S.R.L.; DE M. V. e DE M. R.

ATTORI

contro

BANCA

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per gli attori: “... si riporta a documenti ed atti di causa e chiede che il Tribunale adito, definitivamente pronunciandosi, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del punto 6 della memoria ex art. 183 Il termine, conosciuta la propria competenza, voglia accogliere la domanda per quanto di ragione, con vittoria di spese in distrazione”.

Per la convenuta: “... conclude per il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile ed improponibile, oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La Società nonché i sigg.ri De M. V. e De M. R., fideiussori della prima, hanno instaurato il presente giudizio onde sentir accertare l'illegittimo comportamento tenuto dalla banca, la quale, con lettera dell'1.9.2010, senza giustificato motivo aveva operato il recesso dai rapporti bancari intrattenuti con gli attori, ed aveva altresì provveduto ad eseguire segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, omettendo di effettuare una valutazione circa l'esistenza dei presupposti per l'appostazione dei crediti a sofferenza e di segnalare l'intervenuta contestazione del credito e l'istanza di rimborso di somme non dovute, effettuando comunicazioni parziali ed incomplete, così ostacolando o impendendo l'accesso al credito degli istanti e provocando loro un danno risarcibile.

Conseguentemente, gli attori hanno chiesto ordinarsi alla banca di effettuare la rettifica delle comunicazioni alla Centrale Rischi, con condanna della Banca ad un congruo ed adeguato risarcimento del danno, da determinarsi anche solo in via equitativa in ragione dell'abusiva condotta tenuta.

All'udienza del 29.6.2012, questo giudicante ha rilevato d'ufficio la questione relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in relazione alla domanda attinente all'erronea segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, perché adito in contrasto con il foro prescritto dall'art. 152, comma 3 del D.Lgs. n. 196/2003 vigente all'atto della proposizione della domanda.

Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

Come è noto, la norma in questione sancisce il c.d. principio della *perpetuatio iurisdictionis*, secondo cui la giurisdizione e la competenza si determinano al momento in cui la domanda sia proposta, tenuto conto della «legge vigente» e dello «stato di fatto» allora esistenti, sottraendosi perciò a qualsiasi possibile incidenza di eventuali e successivi "mutamenti" di quella «legge» o di quello «stato». Tale principio costituisce una deroga del più generale principio (non espressamente recepito nel codice di rito) in base al quale gli atti (e, in generale, ogni attività processuale) sono regolati dalla legge vigente al momento in cui vengono compiuti (si tratta del principio riassunto nel classico *brocardo tempus regit actum*).

Trattandosi di controversia instaurata con atto di citazione notificato in data 29.7.2011, trova vigore l'art. 152 citato, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150/2011, laddove prescriveva non solo che qualsiasi controversia riguardante il trattamento di dati personali effettuati da un soggetto pubblico o privato fosse portata alla cognizione di un'autorità giudiziaria ordinaria, ma in particolare, al secondo comma, la competenza del tribunale del luogo ove risiedeva il titolare del trattamento.

Nel caso di specie appare indubbia l'operatività della disciplina di cui al D.Lgs. n. 196/2003, testo che disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato (art. 5), intendendosi per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Ciò si pone, peraltro, in consonanza con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione circa la soggezione anche della Banca d'Italia alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003 proprio in relazione alla gestione della Centrale Rischi (Cass., Sez. Un., 1.4.2009, n. 7958).

Nel caso di specie, tuttavia, parte attrice non si duole della condotta erronea della Banca d'Italia (correttamente non evocata in giudizio) ma dell'erronea segnalazione del credito a sofferenza da parte della banca convenuta, chiedendo la rettifica delle segnalazioni da parte del soggetto che le aveva eseguite, oltre al risarcimento del danno.

È, dunque, l'intermediaria segnalante l'autrice delle supposte erronee segnalazioni ed è con riferimento a tale soggetto che va fissata la competenza territoriale ai sensi dell'art. 152, comma 2 del D.Lgs. n. 196/2003.

In relazione a detta controversia e alla connessa ed accessoria pretesa risarcitoria, la domanda doveva essere proposta dinanzi al Tribunale di Verona ove ha sede la banca.

Ed invero, il foro del luogo di residenza del titolare del trattamento stabilito dall'art. 152, comma 2, d.lg. n. 196/2003 ha carattere esclusivo ed attrae la domanda di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza dell'asserito uso illegittimo dei dati personali.

Inoltre, giova ricordare che, in tema di protezione dei dati personali, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, il termine "residenza" del titolare del trattamento, utilizzato dall'art. 152, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, non modifica il criterio di radicamento della competenza nel senso di ricollegarlo all'elemento oggettivo del fatto (trattamento dei dati personali), invece che a quello soggettivo, corrispondendo, infatti, con il luogo della stanzialità e della stabile ubicazione del soggetto titolare del trattamento, cioè della sua residenza se persona fisica, o della sua sede se persona giuridica, o comunque ente collettivo (così Cass. n. 12749/2013).

Con riferimento alla domanda di accertamento dell'illegittimità delle operate segnalazioni alla Banca d'Italia e alle conseguenziali pretese di rettifica e di risarcimento danni va, dunque, dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli dovendo la lite sottoporsi alla cognizione del Tribunale di Verona, dinanzi al quale il giudizio va riassunto nei termini di cui al dispositivo della presente sentenza.

Per quanto concerne le doglianze fatte valere in ordine al recesso operato dalla Unicredit S.p.A. in relazione ai diversi rapporti intrattenuti con la DE.MI. s.r.l., le pretese fatte valere in proposito dai fideiussori De M. V. e De M. vanno respinte, provenendo da soggetti non legittimati.

Come affermato condivisibilmente dalla Suprema Corte, il fideiussore non può esercitare, nei confronti del creditore a favore del quale ha prestato garanzia, un diritto facente capo al debitore garantito, trattandosi di un diritto del tutto estraneo alla propria sfera giuridica (così Cass. n. 4830/2010, che, in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la legitimatio ad causam del fideiussore relativamente all'azione di risarcimento dei danni patiti dal debitore principale per effetto della violazione del dovere di buona fede da parte del creditore).

Quanto alle domande avanzate in proposito dalla società, esse appaiono infondate.

Questo Tribunale conviene con parte attrice che le modalità di esercizio del diritto potestativo di recesso da parte della banca devono sempre rispettare il fondamentale principio dell'esecuzione dei contratti secondo buona fede (art. 1375 c.c.), alla stregua del quale non può escludersi che, anche se pattiziamente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca del rapporto di apertura di credito sia da considerare illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutto impreveduti ed arbitrari.

Occorre, cioè, che il recesso non sia esercitato in modo tale da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto, e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta.

D'altro canto è lo stesso contratto di apertura di credito prodotto in atti che esclude una condotta arbitraria della banca, prevedendo la facoltà di quest'ultima di recedere dal contratto con un preavviso di 15 giorni, ovvero senza preavviso (come nella fattispecie in esame), ma in tal caso deve ricorrere una giusta causa (art. 5).

Orbene, sono state dedotte in giudizio le ragioni per le quali la banca ha ritenuto di esercitare recesso senza preavviso.

Da un lato, infatti, con atto di citazione notificato in data 8.7.2010, la società ebbe ad instaurare un giudizio volto ad un'ampia contestazione circa lo svolgimento dei rapporti bancari svoltisi *inter partes*, con rideterminazione del saldo dei conti e connessa pretesa restitutoria di quanto percepito dalla banca.

Dall'altro, i fideiussori posero in essere, tra il dicembre del 2009 ed il luglio 2010, tutta una serie di atti dispositivi del patrimonio, così come specificato sin dalla comparsa di risposta della banca.

Non è questa la sede per soffermarsi circa la fondatezza sia della domanda di ripetizione dell'indebito promossa dalla società sia delle azioni di simulazione e revocatoria spiegate dalla banca nei riguardi degli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dai fideiussori, tutti oggetto di separati giudizi incardinati presso questo Tribunale.

Tuttavia, l'ampia contestazione del credito asseritamente vantato dalla banca – contestazione che ha, peraltro, condotto anche a giudizi incidentali di querela di falso promossi nei confronti della banca – e l'oggettiva diminuzione del patrimonio dei fideiussori costituiscono elementi tali da rendere legittimi i dubbi della banca in ordine alla solvibilità della correntista e dei garanti, tenuto anche conto della rilevante entità del credito concesso, e giustificano il recesso ad nutum operato dall'istituto di credito.

Conseguentemente, la domanda attorea di accertamento dell'illegittimità del recesso e quella accessoria di risarcimento danni vanno respinte.

Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito con riferimento alle domande avanzate dagli attori volte all'accertamento dell'illegittimità delle segnalazioni operate dalla banca presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e alle conseguenziali domande di rettifica e di risarcimento danni, dovendo conoscere della lite il Tribunale di Verona, giudice dinanzi al quale

la controversia in questione va riassunta nel termine di giorni 60 dalla data di comunicazione della presente sentenza;

- b) b) rigetta le domande avanzate dagli attori con riferimento alla declaratoria di illegittimità del recesso operato dalla banca e alla connessa pretesa risarcitoria;
- c) condanna la società, De M. V. e De M. R. al pagamento, in favore della banca, delle spese del presente giudizio, liquidate nelle somme di € 20,00 per esborsi e di € 7.000,00 per compenso di avvocato, oltre Iva e Cpa come per legge.

Napoli, 17/11/2014

Il Giudice dott. Mario Suriano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS